



Circolare n. 1 / 2022
Protocollo n. 222 / 2022

Roma, 16 maggio 2022

Alla c.a.: - Aziende
- Associazioni
- Consulenti
- Centri servizi

Oggetto: annualità contributiva 2022/2023.

FAST è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (alberghi, affittacamere, bed-and-breakfast, campeggi, residence, altre strutture ricettive, porti turistici, etc.), costituito nel 2005 da Federalberghi, Faita, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

In vista dell'inizio della prossima annualità contributiva, che va dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, il sistema informatico del Fondo FAST, a partire da aprile 2022, calcola i contributi dovuti per l'intera annualità per le aziende che sceglieranno ancora la modalità di versamento con MAV.

La contribuzione dovuta al Fondo, ai sensi del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, è pari a 12,00 euro mensili per ciascun lavoratore (10,00 euro a carico datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore), per un importo complessivo annuo di 144,00 euro. I contributi devono essere versati dall'azienda anche per la quota a carico del lavoratore, che dovrà essere trattenuta in busta paga mensilmente.

Si invitano tutte le aziende a verificare e aggiornare le anagrafiche azienda e dipendenti all'interno della propria area riservata del sito www.fondofast.it.

Per poter accedere all'area riservata, ogni azienda dovrà indicare come "Username" la propria matricola INPS (quella che viene utilizzata per i versamenti con F24). In caso di primo accesso alla piattaforma, l'azienda potrà ottenere la nuova password utilizzando la funzione "Recupera Password".

Si evidenzia che il mancato aggiornamento delle anagrafiche dipendenti ed eventuali anomalie che dovessero derivare dall'incrocio dei flussi contributivi e anagrafici, potrebbero impedire una corretta rendicontazione e determinare una sospensione, una tardiva o una mancata attivazione delle coperture necessarie per l'erogazione delle prestazioni ai lavoratori interessati.



Si ricorda altresì che l'Agenzia delle entrate, su richiesta dell'INPS, ha istituito la causale contributo "FAST", per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo. La nuova modalità di versamento, attiva da marzo 2019, del contributo mensile posticipato è una possibilità che si aggiunge a quella del MAV (pagamento annuale anticipato), che rimane attiva per le aziende che vorranno continuare a utilizzarla.

Pertanto, il pagamento dei contributi per l'annualità 2022/2023 potrà essere effettuato, a scelta dell'azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24.

Le aziende che preferiscano continuare a versare in maniera annuale anticipata con MAV, dovranno espressamente richiederne l'emissione all'interno della propria area riservata del sito di FAST e provvedere al pagamento entro il 30 giugno 2022.

Le aziende che intendano iniziare a versare in maniera mensile posticipata con F24, e che risultano in regola con la contribuzione, potranno farlo a partire dalla competenza del mese di luglio 2022, con pagamento da effettuarsi entro il 16 agosto e così per le mensilità successive.

Si evidenzia che il modello F24 può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione. Eventuali somme relative ai periodi pregressi (debiti contributivi, somme aggiuntive, interessi di mora, etc.) dovranno continuare ad essere versate mediante MAV.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Paolo Rossi

Il Presidente
Carmelo Romeo



ALLEGATO

L'Agenzia delle entrate, su richiesta dell'INPS, ha istituito la causale contributo "FAST", per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo.

modalità di compilazione del modello F24

La causale "FAST" deve essere esposta nella sezione "INPS" del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, del campo "importi a debito versati".

Inoltre, nella stessa sezione:

- nel campo "codice sede" va indicato il codice della sede INPS competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" è indicata la matricola INPS dell'azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

modalità di compilazione del flusso UniEmens

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l'elemento <ConvBilat> inserendo nell'elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore "FAST" e in corrispondenza dell'elemento <Importo> l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice.

L'elemento <Importo> contiene l'attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma "AAAA-MM".

protezione dei dati personali

I dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS, per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle connesse alla riscossione dei contributi dovuti al Fondo FAST.

fonti normative

FAST, circolari n. 1 e n 2 del 2019

INPS, circolare n. 190 del 28 dicembre 2017

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 148/E del 6 dicembre 2017